

20961-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SUCCESSIONI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7117/201.

FELICE MANNA

- Presidente - Cron. 20961

UBALDO BELLINI

- Consigliere - Rep. R.P. 7117

GUIDO FEDERICO

- Consigliere - Ud. 18/01/2018

MILENA FALASCHI

- Consigliere - CC

ROSSANA GIANNACCARI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7117-2014 proposto da:

GENNARO, PASQUALE

MASSIMILIANO

MARCO

- ricorrenti -

contro

SALVATORE,

MICHELE,

MARIA,

ANNA, elettivamente domiciliati in

2018

208

;

- controricorrenti -

nonchè contro

MICHELE,

MARIA,

ANNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 191/2014 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI;

Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, che
ha chiesto il rigetto del ricorso.



FATTO

Con atto di citazione notificato il 28.11.1988 : Salvatore, Michele, Maria ed Anna citavano innanzi al Tribunale di Napoli il fratello Gennaro chiedendo la divisione dei beni relitti della madre Miglio Maria, deceduta ab intestata in Ercolano il 5.7.1963.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva N. 7188/91 e con sentenza definitiva N.4136/2005, dichiarava aperta la successione di Miglio Maria e dichiarava non comodamente divisibili i beni oggetto di causa, che assegnava in comunione pro indiviso agli attori.

A seguito di appello principale di Gennaro e di appello incidentale di Salvatore, Michele, Maria ed Anna, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza N. 191/2014, per la parte che ancora interessa il giudizio di legittimità, accoglieva l'appello incidentale e condannava Gennaro al rilascio dei beni in suo possesso assegnati a Salvatore, Michele, Maria ed Anna.

Avverso detta sentenza propone ricorso in cassazione Gennaro, articolato in due motivi; resistono con controricorsione : Salvatore, Michele, Maria ed Anna, che, in prossimità dell'udienza, hanno depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione dell'art.720 c.c. per aver la corte territoriale assegnato un fondo rustico congiuntamente a più eredi rappresentanti la quota maggioritaria, mantenendo in tal modo lo stato di comunione, mentre la preferenza andava accordata al ricorrente che aveva chiesto l'assegnazione del bene, in applicazione del principio del favor divisionis.

Il motivo non è fondato.

L'art. 720c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al convivente titolare della maggior quota, purché assolvere all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. La preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, (Cassazione civile, sez. II, 05/11/2015, n. 22663; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2014, n. 15396)

Tale discrezionalità non subisce alcuna limitazione nemmeno quando la scelta vada effettuata tra il singolo titolare della quota maggiore e, congiuntamente, gli altri titolari delle quote inferiori, che sommate tuttavia superano la prima; in tal caso, pur trovando preferibilmente applicazione il principio del "favor divisionis" (poiché la richiesta avanzata dal titolare della quota maggiore determinerebbe l'immediato scioglimento della comunione), vengono fatte salve le ragioni di opportunità, che devono essere esplicitate dal giudice di merito, quando ritenga di procedere all'assegnazione congiunta del bene. (Cassazione civile, sez. II, 20/08/1991, n. 8922).

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, ai quali si intende dare continuità, avendo esaurientemente motivato la sua scelta di assegnare il fondo rustico ai controricorrenti, che, congiuntamente avevano chiesto l'assegnazione dell'intero compendio ereditario e non a Aldo, che aveva chiesto l'assegnazione del solo fondo rustico. Il giudice d'appello ha ritenuto, pertanto, di assicurare lo scioglimento integrale della comunione dell'intero asse ereditario, al fine di non ricorrere alla vendita dei beni residui.

Tali argomentazioni costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto il rilascio dei beni

· detenuti dal _____ in assenza di specifica domanda proposta con l'atto
· introduttivo del giudizio ma tardivamente introdotta solo nella comparsa di
costituzione del giudizio d'appello, in violazione del divieto di *ius novorum*

Il motivo non è fondato sotto diversi profili.

Va, in primo luogo, evidenziato che la domanda di rilascio dei beni detenuti da
Aldo venne proposta in primo grado in sede di precisazione delle
conclusioni e non invece in sede d'appello. La domanda era tempestiva, in
quanto, trattandosi di giudizio introdotto nel 1988, non si applicava la novella
N.353/90 e le nuove domande potevano essere proposte fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni se la controparte accettava il contraddittorio (
Cass.14121/2004; Cass. Sez. Un. 4712/96)

Nella fattispecie, oltre alla tempestività della domanda, non risulta alcuna
contestazione da parte del _____

In secondo luogo, va evidenziato come la sentenza contenente l'assegnazione
dei beni ai condividenti costituisca titolo esecutivo, con la conseguenza che
ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte
della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti
al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via
esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in
conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a
giustificarne l'ulteriore detenzione. (Cassazione civile, sez. II, 27/12/2013, n.
28697)

Ne consegue che, costituendo la sentenza di divisione titolo esecutivo, non era
necessaria specifica domanda di rilascio dei beni detenuti da Aldo da
parte degli assegnatari.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 3200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione il 18 gennaio 2018

Il Presidente

Dott. Felice Manna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

22 AGU. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa [signature]